Broni Stradella Pubblica S.r.l.

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

TRIENNIO 2015 - 2017

Rev 01 del 31/12/2015

Responsabile della Trasparenza delle informazioni (RTI)

di BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL

Federica Bergonzi

_____

_

PREMESSA

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 (P.T.T.I.) BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL (anche BRONI-STRADELLA PUBBLICA o "ente") intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2015-2017, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013.
Il P.T.T.I. 2015-2017 è il primo Programma adottato dal BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL.

L'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione.
L'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs 33/2013 viene chiarito dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1/2014 nella quale si enuncia che le società direttamente controllate dalla PA devono soggiacere "*all'applicazione totale delle regole di trasparenza*", mentre le società di secondo livello, cioè le partecipate di controllate dalla PA, devono solo soggiacere a "*promozione dei principi di trasparenza*".

BRONI-STRADELLA PUBBLICA sulla base di quanto sopra enunciato recepisce in modo totale le disposizioni del D.lgs. n. 33/2013, e adotterà il "Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in attuazione dell'art. 11 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33", in base al quale, tra l'altro, BRONI-STRADELLA PUBBLICA predisporrà e aggiornerà annualmente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ha introdotto nell'ordinamento del territorio un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli: nazionale e decentrato.

A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Tale piano è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), sulla base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale e approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora A.N.A.C.), individuata dalla legge quale Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategico da realizzare nel triennio 2015 - 2017. L'obiettivo è: "*promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche*

migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'ente mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività"

Le principali fonti normative

- il D.lgs 150/2009, che all'art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";

- la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il 3 contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;

- la Delibera n. 2/2012 della CIVIT "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza l'integrità": predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CiVIT a ottobre 2011;

- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'"accessibilità totale" del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici.

- la delibera del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

- art. 18 "Amministrazione aperta" del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 (cd. Decreto Sviluppo) prevede che, a far data dal 31 dicembre 2012, sono soggette alla pubblicità sulla rete intranet dell'ente procedente, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del d. lgs. 22 ottobre 2009, n. 150, la concessione di: 1. sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese; 2. l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, enti privati; 3. e, comunque, i vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della L. 241/90 a enti pubblici e privati.

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";

- decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 recante "disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate" che ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali;

- la deliberazione n. 33 della CIVIT in data 18.12.2012 con la quale - in relazione alla prevista operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di "amministrazione aperta", disciplinati dall'art. 18 del D.L. 83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta l'affissione nell'albo – ha ritenuto che l'affissione di atti nell'albo pretorio on line non esonera l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito", nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dal DL 83/2012.

- la deliberazione n. 77 dell'A.N.A.C. (ex CIVIT) del 12.12.2013 recante le attestazioni dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e sulle attività di vigilanza e controllo dell'Autorità.

- Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1/2014 recante l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza, in particolare agli enti economici e le società controllate e partecipate dalla PA.

Secondo la disposizione vigente, il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il DLgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" (obbligo, pertanto, non esteso agli enti locali). La produzione legislativa successiva all'entrata in vigore del Dlgs 150/2009 ha ribadito e rafforzato gli obblighi di pubblicazione e di conoscibilità delle informazioni.

Tale obbligo di pubblicazione viene esteso anche alle controllate e partecipate delle pubbliche amministrazioni così come definito Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" e in special modo dall'Allegato 1) alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni".

Gli obiettivi operativi sono:

1. *Individuare e pubblicare "dati ulteriori".*

Si tratta di dati scelti dall'ente in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. Mentre alcuni dati ulteriori sono stati già indicati all'interno del P.T.T.I. e occorre assicurarne la pubblicazione, altri dovranno essere individuati con l'implementazione del Programma a partire dal 2016. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall'ente e del modo in cui vengono utilizzate le risorse pubbliche. Questo obiettivo presuppone, contestualmente, il necessario aggiornamento della pubblicazione, in formato aperto, di tutte le informazioni e dei dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente.

2. *Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo*.

L'obiettivo consentirà di ridurre gli oneri delle operazioni di caricamento e pubblicazione anche attraverso la creazione di una unica banca dati delle informazioni da pubblicare, utile, altresì, per supportare le attività di controllo e monitoraggio periodico del Responsabile della Trasparenza. La progettazione della banca dati verrà valutata entro la fine del 2016 e la sua realizzazione e avvio entro il triennio.

3. *Progettare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente".*

Il sistema, che verrà realizzato e sperimentato entro la fine del 2016 e avviato a metà 2017, potrà consentire di incrementare l'efficacia delle misure previste nel P.T.T.I. e l'utilità delle informazioni pubblicate in termini di effettiva usabilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese

Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali dei BRONI-STRADELLA PUBBLICA, nella redazione del Programma, anche al fine di coordinarne i contenuti con il P.T.P.C., sono stati coinvolti i componenti dei gruppi di lavoro che hanno predisposto i predetti Piani.

La struttura operativa, in relazione alle specifiche attività svolte, potrà presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli stakeholder per migliorare il livello di trasparenza dell'ente.

Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma, sono sottoposte dal Responsabile della trasparenza all'ente ai fini dell'approvazione.

L'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento

L'ente coinvolge abitualmente i propri portatori d'interesse esterni nel processo di adozione di provvedimenti con impatti significativi, attraverso lo strumento della consultazione pubblica.

I portatori d'interesse esterni sono molteplici ed eterogenei: amministrazioni pubbliche; associazioni rappresentative di amministrazioni pubbliche; responsabili della trasparenza e delle prevenzione della corruzione; società partecipate dalle amministrazioni pubbliche; enti di diritto privato in controllo pubblico; enti pubblici vigilati; cittadini; imprese; associazioni rappresentative; organizzazioni sindacali e datoriali; associazioni professionali; organizzazioni non lucrative o gruppi di cittadini attivi sui temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Il coinvolgimento dei portatori di interesse esterni avverrà mediante consultazione on line, con le medesime modalità previste per il P.T.P.C., del quale il presente P.T.T.I. costituisce una sezione (anche se documento disgiunto).

Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte dell'ente

A seguito delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie, il P.T.T.I. viene definitivamente adottato quale sezione del P.T.C.P..

LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E LE INIZIATIVE PER LA LEGALITA' E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INTEGRITA'

Sito web istituzionale

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, BRONI-STRADELLA PUBBLICA ha realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

Sul sito istituzionale sono già presenti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente. Saranno, altresì, presenti informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere da BRONI-STRADELLA PUBBLICA.

In ragione di ciò BRONI-STRADELLA PUBBLICA continuerà a promuovere l'utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici. Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le Linee Guida per i siti web della PA (aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione nonché le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera n.105/2010 e nella n. 2/2012 della CIVIT e soprattutto sono stati tenuti presenti gli obblighi dell'Allegato 1) alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni".

Si conferma l'obiettivo di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità.

Per l'usabilità dei dati, i settori dell'Ente devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

In particolare, come da Delibera CIVIT n. 2/2012, i dati devono cioè corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.

Al fine del benchmarking e del riuso, le informazioni e i documenti è opportuno siano pubblicati in formato aperto, unitamente ai dati quali "fonte" anch'essi in formato aperto, raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate.

Inoltre sono pubblicate e annualmente aggiornate le informazioni reddituali e patrimoniali relative dei titolari di cariche elettive.

Accesso civico

Viene garantito a tutti i cittadini del territorio nazionale l'accesso alle informazioni soggette alla normativa che non siano pubblicate sul sito web istituzionale mediante l'esercizio del diritto all'Accesso Civico che si esprime mediante richiesta scritta (in pianificazione specifico modulo e anche specifico indirizzo e-mail) delle informazioni di interesse a cui l'azienda deve soddisfare entro i termini temporali vigenti da normativa.
L'Accesso Civico sarà gestito mediante procedura aziendale (procedura organizzativa).

Procedure organizzative

Nel corso del 2016 si procederà al consolidamento delle procedure organizzative relative all'iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito che concerne la modalità dell'inserimento decentrato dei dati sia mediante la rete dei redattori web sia tramite i responsabili degli uffici di riferimento dei singoli procedimenti, sia mediante la redazione che fa capo al Responsabile della Trasparenza.
Quest'ultimo opera in modo trasversale per tutto l'ente, coordinando le funzioni comunicative, fornendo supporto ai singoli redattori, organizzando iniziative di formazione e aggiornamento ad hoc (web writing, semplificazione del linguaggio, immagine coordinata, ecc.), garantendo l'integrazione delle attività informative, comunicative e partecipative.

Dal punto di vista metodologico, il Responsabile si pone in un'ottica di comunicazione integrata, con il coordinamento delle dimensioni interna, esterna, orizzontale e verticale, e quindi si attiva promuovendo forme di cooperazione.

Diffusione nell'ente della Posta Elettronica Certificata

Attualmente nell'ente è attiva la casella di PEC istituzionale.

Sul sito web dell'ente, in home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale pubblico dell'ente.

Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità

Il Responsabile della Trasparenza cura, con periodicità la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli responsabili e referenti di settore (come definiti nel P.T.T.C.) relative all'adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. Il Nucleo di Valutazione (vedi rif. nel P.T.P.C.) vigila sulla redazione del monitoraggio trimestrale e sui relativi contenuti (Delibera CIVIT n. 2/2012), tenuto conto che l'ente punta ad integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli dello stesso P.T.P.C.. I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento, secondo le scadenze stabilite, e comunque non inferiori all'anno. Sul sito web dell'amministrazione, nella sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sarà pubblicato il presente programma, unitamente allo stato annuale di attuazione.

Tempi di attuazione

Si prevede la seguente schedulazione temporale nell'attuazione del presente Programma:

Anno 2015

1) attuazione dell' art. 18 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 (cd. Decreto Sviluppo) "Amministrazione aperta" dal 1.1.2013;

2) edizione/aggiornamento del Programma per la Trasparenza e Integrità;

3) applicazione del sistema di controlli di cui al DL 174/2012 convertito nella legge n.213/2012, entro i termini ivi previsti;

4) attuazione della Legge 190/2012 entro i termini ivi previsti;

5) raccolta informazioni necessarie al sistema trasparenza;

6) Sviluppo del sistema rilevazione del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente (in fase di valutazione);

7) Nuovi servizi on-line di pubblicazione della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" entro 30.10.2015;

8) corso di formazione sulla Trasparenza e Anticorruzione entro 30.11.2015;

Anno 2016

1) Aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;
2) aggiornamento contenuti AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE;

Anno 2017

1) Aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;
2) aggiornamento contenuti AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE;

DATI ULTERIORI

BRONI-STRADELLA PUBBLICA in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individuerà, anche in coerenza con le finalità del D.lgs. n. 150/2009, della legge n. 190/2012, dell'art. 4, c. 3 del d.lgs. n. 33/2013, un proprio Codice di Comportamento in funzione dei redigenti regolamenti i c.d. "dati ulteriori".

I dati ulteriori (vedi Tabelle 1) saranno pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti - Dati ulteriori", laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione "Amministrazione trasparente".

I "Dati ulteriori" potranno essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegata all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, sia a motivate richieste provenienti dagli *stakeholder* nel corso della consultazione. La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dall'ente compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari, e nel rispetto della tutela della riservatezza.

Tabella 1 -Dati ulteriori oggetto di pubblicazione entro la fine del 2016

Dati ulteriori
Dati aggregati sull'accesso e l'utilizzo delle pagine della sezione "Amministrazione trasparente"

CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI

Nella tabella 2 sono riportati i dati che BRONI-STRADELLA PUBBLICA aggiorna e pubblica periodicamente nel proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché i dati ulteriori come individuati nella tabella n. 1.

Laddove gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 non siano applicabili ad BRONI-STRADELLA PUBBLICA perché non riguardano in alcun modo l'attività da essa svolta (v. norme sul servizio sanitario nazionale), le relative sottosezioni della Sezione amministrazione trasparente sul sito istituzionale non sono riportate, anche al fine di evitare possibili equivoci interpretativi.

Nella tabella 2 sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati. La pubblicazione è effettuata dall'ufficio amministrativo.

Tabella 2 -Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente", referenti e scadenze ai fini della pubblicazione
N.B. La presente tabella è in costante fase di redazione/aggiornamento e terrà conto delle riduzioni degli adempimenti sulla base del fatto che BRONI-STRADELLA PUBBLICA non è P.A. ma partecipata di P.A.
(quindi tale sezione è in attesa di specifica delibera ANAC sugli effettivi obblighi di pubblicazione).

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento**	**Scadenze ai fini della pubblicazione**
Disposizioni generali	PTPC e PTTI	Responsabile della Trasparenza	31 gennaio
Dichiarazione assolvimento obblighi di pubblicazione		Responsabile della trasparenza	tempestivo in relazione alle scadenze delle delibere sulla vigilanza
Atti generali		Ufficio amministrativo	15 giorni dall'approvazione
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Ufficio amministrativo contabile su trasmissione dell'interessato	entro 20 giorni dalla trasmissione dei dati
Articolazione degli uffici		Ufficio amministrativo	entro 10 giorni dall'eventuale aggiornamento
Telefono e posta elettronica		Ufficio amministrativo	entro 10 giorni dall'eventuale aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Incarichi	Ufficio amministrativo	entro 10 giorni dalla deliberazione finale
Personale	Responsabile della Trasparenza	Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati
Dirigenti		Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati
Dotazione organica		Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale variazione
Personale non a tempo indeterminato		Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale variazione
Tassi di assenza		Ufficio amministrativo	30 aprile- 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione

Bandi concorso per la selezione del personale		Ufficio amministrativo	entro 3 giorni dell'approvazione
Ammontare complessivo dei premi		Direzione - Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dalla deliberazione in ordine ai premi
Bandi di gara e contratti	Badi di gara e contratti stipulati	Direzione - Ufficio amministrativo	entro 3 giorni dall'approvazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Direzione - ufficio amministrativo	entro 10 giorni dall'approvazione
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ufficio amministrativo	entro il 31 gennaio
IBAN e pagamenti informatici		Ufficio amministrativo	entro 10 giorni dall'eventuale modifica
Altri contenuti - Corruzione		Direzione - Responsabile della trasparenza	entro 15 giorni dalle eventuali modifiche
Altri contenuti - Accesso civico		Responsabile della trasparenza - Direzione	entro 15 giorni dalle eventuali modifiche
Dati aggregati sull'accesso e l'utilizzo delle pagine della Sezione Amministrazione trasparente		Ufficio amministrativo	entro il 30 giugno

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La comunicazione del P.T.T.I., quale sezione del P.T.P.C. viene effettuata con le medesime modalità previste per il P.T.P.C..

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il responsabile della trasparenza illustra i contenuti del P.T.T.I. ai componenti della struttura operativa in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

Comunicazione verso gli portatori d'interesse esterni

Come già indicato nel P.T.P.C., il P.T.T.I. è pubblicato, anche come sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Tenuto conto delle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente, e considerata la necessità di snellire i processi di attuazione del Programma, successivamente alla elaborazione, secondo le diverse tempistiche indicate nella tabella n. 2, i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento sono tenuti alla comunicazione - in via informatica e dandone sempre notizia anche al Responsabile della trasparenza - dei dati e delle informazioni all'unità incaricata di curarne la pubblicazione sul sito inserita all'interno dell'ufficio amministrativo. Il Responsabile della Trasparenza svolge, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base trimestrale mediante riscontro tra quanto trasmesso e quanto pubblicato sul sito e quanto previsto nel Programma.

Appena predisposto il sistema di rilevazione della soddisfazione dei dipendenti sulla pubblicazione dei dati, i riscontri disponibili saranno utilizzati ai fini del monitoraggio per proporre integrazioni e modifiche nell'attuazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio confluiscono all'interno della relazione del responsabile della prevenzione della corruzione da redigere annualmente ai sensi dell'art. 1, c. 14, della l. n. 190/2012.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, gli interessati potranno presentare apposita istanza al Responsabile della trasparenza dell'ente, secondo il modulo di richiesta accesso civico pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Accesso civico". Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere alla Direzione dell'ente, titolare che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il modulo dell'istanza sarà disponibile nella sottosezione "Accesso civico".

Le richieste di accesso civico e di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, potranno essere inviate ad un indirizzo e-mail specifico in adozione nel corso del 2016.